



## Regolamentazione delle professioni nel

# Settore della selvicoltura

Data:

Novembre 2015, ultimo aggiornamento novembre 2024

### Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC<sup>1</sup>), i professionisti dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore in oggetto. Per regolamentazione della formazione si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

Se il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero desidera esercitare un'attività diversa da quelle descritte nella presente nota, può farlo liberamente senza riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso è il mercato del lavoro a determinare le possibilità di trovare un impiego o di ottenere degli incarichi (lavoratori autonomi).

Le caratteristiche della procedura in caso di prestazione di servizi (senza stabilimento in Svizzera) sono descritte alla fine della nota.

## Regolamentazione federale e cantonale

Nel settore dei lavori forestali la competenza per la regolamentazione delle professioni è ripartita tra la Confederazione e i Cantoni:

- posti superiori nel servizio forestale pubblico: in base alla legislazione federale «i circondari e i settori forestali sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica<sup>2</sup>».

Questa funzione non costituisce un impiego presso la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato I ALC. Tuttavia, generalmente le responsabilità legate alla funzione riguardano un numero limitato di persone per ogni Cantone, come ad esempio i responsabili delle sezioni forestali dei dipartimenti cantonali competenti, le guardie forestali, i responsabili

<sup>1</sup> Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

<sup>2</sup> Articolo 51 capoverso 2 della legge forestale (RS **921.0**).

degli uffici di circondario forestale, ecc. Per svolgere tali funzioni è necessario un rapporto di lavoro stabile con un'autorità cantonale.

- operai forestali: in base alla legge federale sulle foreste, gli operai forestali che lavorano per conto di terzi devono aver svolto una formazione di dieci giorni. Le attività di questi operai comprendono, in maniera molto generale, tutti i lavori nelle foreste che prevedono l'impiego di macchine pericolose in caso di utilizzo errato.
- Ingegnere forestale: Questa professione è regolamentata solo nel Cantone Ticino. La SEFRI è l'autorità competente per il riconoscimento.

### **Formazioni richieste:**

#### ➤ **per dirigere un ufficio di circondario forestale o un settore forestale**

Per dirigere un ufficio di circondario forestale o un settore forestale occorre aver svolto una formazione superiore e disporre di esperienza pratica. La legislazione non richiede un diploma specifico previsto dal sistema formativo svizzero, in quanto la formazione corrispondente non è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Anche se non sono obbligati a farlo, dato che la professione non è regolamentata, i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero possono chiederne il riconoscimento a Swissuniversities. La procedura si svolge unicamente online<sup>3</sup> cliccando sul link all'apposito portale nella pagina del sito SEFRI che riporta le informazioni utili per i richiedenti<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda l'esperienza pratica, spetta al Cantone determinare i requisiti per considerarla sufficiente.

#### ➤ **per lavorare come operaio forestale**

Gli operai che lavorano nel bosco per conto di terzi devono poter attestare nei confronti di tali soggetti la frequenza di uno o più corsi di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali riconosciuti dalla Confederazione (durata minima totale: 10 giorni). I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono riguardare le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull'abbattimento, la sramatura, la depezzatura e l'esbosco a regola d'arte e in sicurezza di alberi e tronchi d'alberi<sup>5</sup>.

Poiché i corsi di sensibilizzazione sono obbligatori, l'attività di operaio forestale è regolamentata.

### **Cosa fare se si dispone di qualifiche professionali conseguite all'estero?**

Gli ingegneri forestali che vogliono dirigere un ufficio di circondario forestale o un settore forestale oppure ricoprire altre funzioni (esclusi i lavori nel bosco come operai forestali) possono lavorare in Svizzera senza far riconoscere le loro qualifiche poiché nel nostro Paese queste attività non sono regolamentate.

Al contrario, l'attività di operaio forestale è regolamentata e per esercitarla è necessario il riconoscimento delle competenze in materia di sicurezza sul lavoro. Gli operai forestali che vogliono far riconoscere le loro qualifiche devono rivolgersi all'autorità cantonale competente.

<sup>3</sup> <https://feds.eiam.admin.ch/adfs/ls/>

<sup>4</sup> <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedura-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/procedura-presso-la-sefri/procedura-e-durata.html>

<sup>5</sup> Per maggiori informazioni sui contenuti dei corsi consultare il sito [www.corsoboscaioli.ch](http://www.corsoboscaioli.ch) oppure rivolgersi alle sezioni forestali delle direzioni cantonali dell'ambiente.

## Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

### *Principio di base*

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE<sup>6</sup> e dalla LDPS<sup>7</sup>. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**<sup>8</sup>.

### *Principi riguardanti le attività forestali*

La direzione di un ufficio di circondario forestale e di un settore forestale non sono attività regolamentate quindi non sono soggette all'obbligo di dichiarazione presso la SEFRI.

I prestatori di servizi che lavorano come operai forestali devono invece procedere alla dichiarazione obbligatoria presso la SEFRI prima di svolgere il servizio.

### *Altri obblighi*

**In ogni caso**, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** ([www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & Soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

### *Chi è considerato prestatore di servizi?*

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

---

<sup>6</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

<sup>7</sup> Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

<sup>8</sup> [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione)